

Domande frequenti - Misure fiscali COVID-19

Anno di pubblicazione 2021

Risposte alle domande più frequenti in seguito ai provvedimenti federali e cantonali per combattere e limitare la diffusione dell'epidemia di COVID-19

INDICE

1.	Le ultime novità.....	2
2.	Risoluzioni governative del Consiglio di Stato.....	2
3.	Aspetti di procedura generale.....	3
4.	Riscossione, garanzia e condono dell'imposta.....	3
5.	Imposta alla fonte.....	6
6.	Imposta sulle successioni e sulle donazioni.....	7
7.	Imposta sugli utili immobiliari.....	7
8.	Imposizione delle persone fisiche.....	8
9.	Fiscalità delle imprese (società di persone e persone giuridiche).....	14
10.	Certificato di salario e regolamento spese aziendale.....	18

1. Le ultime novità

Gli ultimi aggiornamenti del **21 aprile 2021** concernono in particolare:

Domanda 8.6.	Come devono essere intesi e dichiarati i cosiddetti aiuti d'emergenza erogati da Suisseculture Sociale?
Domanda 9.6.	Come devono essere intesi e dichiarati i versamenti per indennità perdita di guadagno per imprese culturali nell'ambito delle misure Covid-19 (IPG cultura, attraverso gli uffici culturali)?

2. Risoluzioni governative del Consiglio di Stato

2.1. **Accesso agli sportelli. Quali sono le novità?**

L'Amministrazione cantonale garantisce l'attività ordinaria nel rispetto delle disposizioni della Confederazione emanate con l'Ordinanza Covid-19 situazione particolare (RS 818.101.26), aggiornata dal Consiglio Federale il 13 gennaio 2021.

L'accesso agli spazi pubblici è regolato nel rispetto delle disposizioni di cui sopra. In particolare vige l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi degli stabili cantonali. Questo obbligo è valido sia per gli utenti che per il personale. I dipendenti dello Stato utilizzano la mascherina chirurgica messa loro a disposizione mentre all'utenza è consentito l'uso di una mascherina chirurgica o di una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso.

Gli sportelli della Divisione delle contribuzioni **sono regolarmente accessibili** nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanziamento sociale.

Raccomandiamo tuttavia di voler privilegiare **i contatti scritti tramite e-mail** all'indirizzo generale dell'Ufficio competente e la consultazione del documento "**Coronavirus - FAQ misure fiscali**", sul nostro portale internet all'indirizzo www.ti.ch/fisco, costantemente aggiornato con le risposte alle domande più frequenti.

3. Aspetti di procedura generale

3.1. Firma della dichiarazione d'imposta: obbligo legale di firma nonostante il momentaneo impedimento dovuto alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19?

Ai sensi degli artt. 198 cpv. 2 LT e 124 cpv. 2 LIFD, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano ed assumono in comune i diritti e gli obblighi che la legge conferisce al contribuente. La dichiarazione d'imposta deve essere firmata da entrambi. Quando la dichiarazione è firmata da uno solo dei coniugi è presunta la rappresentanza contrattuale tra coniugi (artt. 186 cpv. 1 e 2 LT e 113 cpv. 1 e 2 LIFD).

Il contribuente, tramite procura scritta, può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (rappresentanza contrattuale ai sensi degli artt. 190 LT e 117 LIFD).

4. Riscossione, garanzia e condono dell'imposta

4.1. Quali sono le scadenze relative al pagamento delle rate d'acconto per l'imposta cantonale 2021 delle persone fisiche e giuridiche?

Secondo l'art. 1 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2020 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2021 (RL 640.320), la riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per il **periodo fiscale 2021** ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto, o in base all'ultima tassazione, la quarta rata è a conguaglio.

I **termini di scadenza delle singole rate** dell'imposta ordinaria diretta 2021 sono fissati come segue:

- per la I^a rata di acconto il **1° maggio 2021**;
- per la II^a rata di acconto il **1° luglio 2021**;
- per la III^a rata di acconto il **1° settembre 2021**.

La rata a conguaglio a partire dal 2022, alla data d'intimazione del conteggio.

4.2. Nel caso in cui il contribuente non dovesse pagare le richieste d'acconto per l'imposta cantonale 2021 (per le persone fisiche o giuridiche), entro le scadenze fissate dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato (v. domanda n. 4.1.), è previsto il calcolo di un interesse di mora?

La risoluzione governativa dell'8 aprile 2020 secondo la quale il Consiglio di Stato ha deciso che gli interessi di ritardo maturati per l'intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati, indipendentemente se gli interessi moratori hanno iniziato a decorrere solo nel corso del 2020 oppure prima del predetto anno, **è limitata al lasso temporale dal 01.01.2020 al 31.12.2020.**

Resta pertanto inteso che per i periodi antecedenti al 2020, come pure per il periodo a partire dal 1 gennaio 2021, eventuali interessi di ritardo saranno conteggiati al tasso ordinario fissato annualmente tramite Decreto esecutivo.

4.3. L'agevolazione sugli interessi di mora, prevista dal Consiglio di Stato, vale solo per le imposte ordinarie oppure per tutti i tipi d'imposta?

La decisione del Consiglio di Stato (v. domanda n. 4.2.) secondo cui gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per l'intero anno civile 2020 è valida per tutte le imposte di cui all'art. 1 cpv. 1 LT, come pure per l'imposta cantonale di bollo e sugli spettacoli cinematografici¹.

La stessa vale pertanto anche per l'imposta sulle successioni e sulle donazioni e per l'imposta sugli utili immobiliari.

4.4. È possibile pagare un acconto d'imposta inferiore alla richiesta d'acconto ufficiale per l'imposta cantonale 2021 (per le persone fisiche o giuridiche)?

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2021 (RL 640.320), qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosta in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, **il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi**; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo secondo le disposizioni menzionate alla domanda n. 4.2. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo.

¹ Ai sensi della Legge cantonale sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (RL 653.100)

4.5. Posso chiedere un pagamento rateale degli acconti o di eventuali conguagli d'imposta ricevuti? A quali condizioni?

Alla richiesta di acconto per l'imposta cantonale 2021 è accluso un talloncino da ritornare all'Ufficio esazione e condoni che dà la possibilità al contribuente di rateizzare ulteriormente l'importo richiesto (fino a sei rate).

Piani di pagamento che oltrepassano le 6 rate devono essere richiesti esplicitamente all'Ufficio esazione e condoni.

Ai sensi degli artt. 245 LT e 166 LIFD, qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, **costituisse un grave rigore per il debitore**, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali (facilitazioni di pagamento). Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adeguata costituzione di garanzie. Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Le domande presentate verranno trattate con particolare tolleranza, tenuto conto del contesto di crisi dovuto al Coronavirus ed alle concrete e comprovate conseguenze economiche negative che ciò ha comportato².

4.6. Quale tasso di interesse si applicherà alle procedure esecutive avviate nel corso del 2021 ed alle procedure esecutive avviate negli anni precedenti e che continuano nel corso del 2021 o negli anni successivi?

L'art. 9 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse (validità temporale dei tassi di interesse) prevede che il tasso di interesse **applicabile all'inizio di una procedura esecutiva** rimane valido sino alla chiusura della stessa.

Nell'ambito delle misure di sostegno all'economia in periodo di pandemia, con risoluzione governativa n. 1741 dell'8 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha deciso che gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per tutto l'anno civile 2020.

Questa decisione sancisce di fatto la non decorrenza del computo degli interessi durante il periodo indicato, che per l'anno 2020 sono stati fissati al 2.5%. Per le procedure esecutive **iniziate prima del 2020**, si applicherà il tasso determinante al momento dell'avvio della procedura, il quale resterà valido sino alla chiusura della stessa, considerando sempre che per l'anno 2020 tale interesse non verrà conteggiato. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 del suddetto Decreto esecutivo, ne consegue pertanto che il tasso di interesse del 2.5% sarà determinante **per tutte le procedure esecutive avviate nel corso del 2021**.

² Si veda: Lettre circulaire du 24 mars 2020 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) "Facilités de paiement en matière d'impôt fédéral direct en tant que mesure contre le coronavirus" (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direktebundessteuer/fachinformationen/rundschreiben.html>).

5. Imposta alla fonte

5.1. **A seguito dell'emergenza pandemica molte persone hanno svolto la loro attività professionale a domicilio, per mezzo del cosiddetto "home office". Quali sono le conseguenze fiscali nei rapporti di lavoro transfrontalieri? Se un frontaliere ha svolto la propria attività a domicilio in modalità di "telelavoro" durante il periodo di pandemia deve essere imposto nel proprio Stato di residenza (Italia) oppure, come sempre, nello Stato estero (Svizzera) dove egli svolge usualmente la propria attività lavorativa?**

Nel caso dei lavoratori frontalieri, l'*home office* sottostà ad alcuni vincoli e limiti precisi. In base ai Regolamenti comunitari n. 883/04 e 987/09, il frontaliere può trascorrere in telelavoro al massimo il 25% del tempo totale annuo di lavoro. Inoltre in base all'Accordo fiscale sui frontalieri del 1974, il lavoratore è tenuto a dichiarare in Italia la porzione di reddito maturata durante i giorni di telelavoro. Pur coscienti di tale quadro giuridico e dei limiti che esso impone, molte aziende hanno fatto lavorare da casa i propri frontalieri anche oltre la riferita soglia del 25% del tempo totale di lavoro, proprio per far fronte all'emergenza sanitaria. Tale situazione avrebbe potuto indurre sia l'INPS sia l'Agenzia delle entrate ad avviare delle specifiche indagini, con il rischio di creare una doppia imposizione per i lavoratori.

Proprio per evitare una simile doppia imposizione, le autorità svizzere e quelle italiane hanno trovato un accordo in via amichevole per precisare il trattamento fiscale dei lavoratori stranieri che, in periodo di pandemia e *lockdown*, hanno svolto il telelavoro, risultando così operativi in uno Stato diverso da quello in cui sono regolarmente dipendenti. Più precisamente, le autorità dei due Paesi hanno definito che i lavoratori italiani che dal 24 febbraio al 30 giugno 2020 hanno lavorato da casa, verranno fiscalmente considerati come operativi nello Stato in cui risultano essere dipendenti. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese e cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

Pertanto è stato accettato che ai fini dell'applicazione dell'art. 15 paragrafi 1 e 4 della Convenzione di doppia imposizione Svizzera – Italia e dell'art. 1 dell'Accordo sui frontalieri del 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del Covid-19, siano considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto il corrispettivo salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe ("reddito") in assenza di tali misure.

6. Imposta sulle successioni e sulle donazioni

6.1. Quali sono le persone giuridiche e gli enti esentati dal pagamento dell'imposta di donazione?

In qualità di beneficiari di liberalità, sono esentati dal pagamento dell'imposta di donazione, ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 lett. a-c LT, la Confederazione e i suoi stabilimenti, il Cantone e i suoi stabilimenti come pure i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone.

Sono parimenti esentate dalle imposte di donazione, ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 lett. d LT, le persone giuridiche con sede nel cantone, *che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali* nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini. Quest'ultime soggiacciono all'imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici (v. art. 154 cpv. 2 LT).

L'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte: (i) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale; (ii) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale (v. art. 154 cpv. 3 LT).

7. Imposta sugli utili immobiliari

7.1. Il differimento dell'imposizione degli utili immobiliari per il reinvestimento nell'abitazione primaria presuppone, fra l'altro, che tra la vendita e l'acquisto della nuova abitazione trascorrono al massimo due anni. Cosa succede se tale limite temporale di due anni non può essere rispettato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus?

In base a quanto disposto dall'art. 125 lett. g LT, l'imposizione di un utile immobiliare viene differita in caso di alienazione di un'abitazione – sia essa casa monofamiliare o appartamento – che ha servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo della vendita sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Il disposto cantonale si rifà all'art. 12 cpv. 3 lett. e della LAID, in base al quale l'imposizione è differita in caso di alienazione di un'abitazione che abbia servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione tuttavia che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. La LAID, secondo quanto attestato dal Tribunale federale, lascia ai Cantoni la facoltà di concretizzare la nozione di "*congruo termine*" (sentenza CDT 80.2013.171, consid. 3.2 e giurisprudenza dell'Alta Corte federale ivi citata). Ciò che ha fatto il legislatore ticinese, prevenendo appunto che l'acquisto sostitutivo intervenga entro due anni dalla

vendita della precedente abitazione (si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura precedere la vendita).

Secondo una prassi valevole in diversi Cantoni, il termine di due anni può essere eccezionalmente esteso, se il contribuente prova che il ritardo non gli è imputabile (v. sentenza TF n. 2C_215/2018 del 21.8.08, consid. 3.2). Tra la vendita e l'investimento sostitutivo deve, in ogni caso, sussistere un nesso causale adeguato. Solo in tal caso il differimento dell'imposizione è garantito. Se, per contro, il superamento del termine di due è riconducibile all'inattività del contribuente stesso o dell'impresa di costruzione, il nesso causale viene interrotto.

Nell'ambito dell'acquisto di un'abitazione sostitutiva tramite diritto di compera, da esercitare alla consegna del nuovo immobile, il termine di due anni stabilito dall'art. 125 lett. g LT può essere esteso se tale consegna era inizialmente possibile e solo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, che ha comportato l'interruzione delle attività sui cantieri, il termine contrattuale di consegna non ha potuto essere rispettato. In questi casi, le restrizioni sanitarie imposte al settore dell'edilizia rappresentano un motivo estrinseco, che giustifica il ritardo nei lavori sul cantiere e nella consegna dell'abitazione e che risulta indipendente dalla volontà e dall'agire delle parti contraenti. Nella misura in cui il ritardo nella consegna dell'abitazione sostitutiva, dovuto all'interruzione temporanea dei lavori sul cantiere, venga sanato non appena terminata l'emergenza sanitaria e siano adempiute le altre necessarie premesse, il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare conseguito con la vendita dell'abitazione sostituita può essere concesso.

8. Imposizione delle persone fisiche

8.1. In caso di telelavoro, secondo il concetto dello “*Smart Working*”, quali sono le conseguenze fiscali per un contribuente con attività lucrativa dipendente? Quali deduzioni fiscali possono di principio essere fatte valere?

a) Spese di trasferta e di doppia economia domestica

La durata dell'attività professionale è ordinariamente calcolata su un massimo di 220 giorni lavorativi l'anno. Questo è il numero massimo da considerare, per un'attività al 100%, per il calcolo della deduzione per le spese di trasferta (veicolo privato) e per i pasti consumati fuori casa (doppia economia domestica).

Successivamente al *lockdown* e alla conseguente riapertura delle attività lavorative, si è diffusa in diversi settori lavorativi la possibilità di poter effettuare in maniera regolare una parte o la totalità dell'attività professionale direttamente presso la propria abitazione tramite telelavoro.

Il diritto vigente prevede che la deduzione inerente le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro effettuate con il veicolo privato (v. punto 2.2. del Modulo n. 4) così come le spese di doppia economia domestica (v. punto 3 del Modulo n. 4) può essere fatta valere unicamente nel caso in cui ci si è effettivamente recati

presso la sede di servizio. Ne consegue che per le giornate in cui il lavoro è stato svolto da casa non sarebbe possibile chiedere né la deduzione delle spese di trasporto né quella relativa ai pasti.

Al fine di **semplificare il metodo di calcolo per i contribuenti**, per il periodo fiscale 2020 chi ha fatto ricorso al telelavoro **in modo saltuario e sporadico** potrà continuare a conteggiare il numero di giorni massimi (220 per un impiego al 100%), come se avesse lavorato l'intero anno presso la sede di servizio. Devono per contro ridurre i giorni che danno diritto alle deduzioni menzionate in precedenza unicamente i contribuenti che nel corso del 2020 hanno svolto telelavoro – anche in misura parziale - **in maniera regolare e continuativa**.

Per il calcolo dei giorni che danno diritto alle deduzioni è possibile procedere ad un calcolo su base forfettaria, sulla scorta della percentuale media di attività in telelavoro prevista dalle disposizioni interne o da accordi con il datore di lavoro.

Esempio:

Il Signor B da aprile a dicembre (9 mesi) ha svolto in media, per due giorni la settimana, il proprio lavoro presso la propria abitazione tramite telelavoro (2 giorni su 5 rappresentano dunque il 40% dell'attività lavorativa settimanale).

In totale, il Signor B ha quindi trascorso 66 giorni in telelavoro ($220 : 12 \times 9 \times 40\%$), per cui ai fini del calcolo delle deduzioni relative al trasporto ed ai pasti dovranno essere considerati unicamente 154 giorni (ossia la differenza fra il forfait massimo annuale di 220 giorni e i 66 giorni trascorsi a casa in telelavoro).

Per chi ha operato in regime di telelavoro in maniera regolare e continuativa resta evidentemente possibile optare per un conteggio dei singoli giorni in cui ci si è effettivamente recati al luogo di lavoro in alternativa al conteggio semplificato sopra esposto.

b) Deduzione delle altre spese professionali

Le spese per l'uso di un ufficio privato possono essere fiscalmente considerate solo come delle “**altre spese necessarie per l'esercizio della professione**”, ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 lett. c LT e 26 cpv. 1 lett. c LIFD, se il contribuente presta **regolarmente** una parte essenziale delle sue attività professionali da casa, in quanto il datore di lavoro **non mette a disposizione** un posto di lavoro appropriato, e qualora il contribuente dispone presso il proprio domicilio privato di una camera specifica destinata principalmente a fini professionali e non privati. La concessione della deduzione presuppone che il contribuente deve effettuare una **parte importante** del proprio lavoro professionale al domicilio. Se un locale privato ad uso professionale viene usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all'uso privato (v. DTF n. 2C_1033/2017 del 31.05.2018, consid. 3.1. e riferimenti citati, *in*: RDAF 2019 II, p. 656).

Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, come pure delle spese private causate dalla posizione professionale del

contribuente, nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (v. artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD). Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi.

Sono considerate "**altre spese necessarie per l'esercizio della professione**" quelle che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), per riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, ecc.

La relativa deduzione è ammessa, ai fini dell'imposta cantonale, nella misura di complessivi 2'500 franchi l'anno, oppure delle spese effettive, mentre per l'imposta federale diretta nella misura del 3% del salario netto, con un importo minimo di 2'000 franchi e un massimo di 4'000 franchi l'anno, oppure delle spese effettive³.

La deduzione forfettaria comprende pertanto già anche le spese per l'uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l'affitto, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia). Nell'ambito della giustificazione di spese effettive più elevate, i contribuenti possono far valere la deduzione di queste spese se dimostrano che utilizzano, **a titolo principale e regolare**, uno specifico locale del loro appartamento privato a scopi professionali. Per contro, **l'uso occasionale** dell'appartamento privato a scopi professionali, non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione⁴. Il contribuente che, in luogo di una deduzione forfettaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale. L'onere della prova è dunque a carico del contribuente.

8.2. Alcuni Comuni hanno costituito un fondo comunale con lo scopo di fornire un aiuto alle persone e alle aziende in difficoltà economiche a causa della pandemia da Coronavirus (COVID-19). Le elargizioni in favore di tali fondi sono fiscalmente deducibili?

Ai sensi degli artt. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (v. artt. 56 lett. a - c LIFD e 65 lett. a - c LT) sono deducibili dai proventi, sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili, prima cioè delle deduzioni per spese di malattia e infortunio, nonché per disabilità e di quelle sociali. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale o statutario.

³ Si veda: Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 [RS 642.118.1] e Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020 dell'11 dicembre 2019 [RL 640.210].

⁴ Si veda: Circolare AFC n. 26 del 22.09.1995 sulla "Deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente" (<https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html>)

A livello di imposte cantonali e comunali, l'art. 32c cpv. 2 LT precisa che il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può riconoscere una deduzione superiore al 20 per cento, che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, in presenza di un interesse pubblico rilevante. A tale scopo occorre presentare una richiesta motivata alla Divisione delle contribuzioni, che proporrà una risoluzione al Consiglio di Stato, dopo aver sentito i Comuni interessati.

Le elargizioni in favore del fondo comunale sono esenti dall'imposta di donazione (v. art. 154 cpv. 1 lett. c LT).

8.3. Sono fiscalmente deducibili i contributi volontari e le liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, come pure le prestazioni volontarie in contanti o altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti?

Per quanto attiene le persone fisiche, il versamento di prestazioni volontarie in contanti e in altri beni (donazioni), può essere dedotto dal reddito imponibile, conformemente a quanto previsto dagli artt. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, nella misura in cui durante l'anno fiscale le stesse sono di almeno 100 franchi e non superano complessivamente il 20 per cento dei proventi imponibili (vedi domanda 8.2.).

Sono considerate prestazioni volontarie fiscalmente deducibili, quelle effettuate a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (v. artt. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD), come pure le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (v. domanda 8.2.).

A titolo di esempio, rientrano di principio nelle persone giuridiche con sede in Svizzera le associazioni e le fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte di donazione delle persone giuridiche o degli enti beneficiari delle liberalità, si vedano le considerazioni alla domanda n. 6.1.

8.4. In tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'ordine di chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, molti inquilini di locali commerciali richiedono al locatore la riduzione o la rinuncia alla pigione convenuta. In caso di accettazione, quali sono le conseguenze fiscali di tale riduzione/rinuncia?

I proventi dalla locazione di immobili appartenenti alla sostanza privata sono imponibili sulla base degli art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT.

L'imponibilità presuppone la *realizzazione dei proventi*. Per quanto concerne in particolare i proventi da sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile. Di principio,

in assenza di un difetto, l'inquilino che non può o che non vuole utilizzare l'ente locato per ragioni che non sono inerenti al locatore, deve corrispondere ugualmente il canone di locazione. Gli accordi tra privati sono riconosciuti in ambito fiscale soltanto se non derogano alla legge e se non sono conclusi allo scopo di eludere il pagamento delle imposte.

Nell'attuale particolare situazione, se il locatore rinuncia a percepire il canone di locazione, o una parte di esso, in considerazione delle misure prese dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato ticinese per contenere l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus (COVID-19), tale rinuncia non verrà considerata dall'autorità fiscale come un atto di donazione, facendo difetto l'*animus donandi*. Il mancato incasso delle pigioni non verrà nemmeno assoggettato all'imposta sul reddito, se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- L'accordo deve essere stipulato per iscritto (anche per via mail) e deve essere motivato dalle difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- L'attività dell'inquilino del locale commerciale deve essere colpita direttamente o indirettamente dall'ordine di chiusura stabilito dal Consiglio federale e/o dal Consiglio di Stato;
- La rinuncia o la riduzione delle pigioni non deve costituire una prestazione valutabile in denaro (la rinuncia a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico, rappresenta di principio una distribuzione dissimulata di utili);
- L'accordo non deve configurarsi come un caso di elusione fiscale.

8.5. Trattamento fiscale delle indennità in caso di provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19). Quali sono? Come vengono imposte?

In data 20 marzo 2020 è entrata in vigore l'ordinanza federale sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31)⁵, con entrata in vigore retroattiva al 17 marzo 2020.

Secondo l'ordinanza hanno diritto a un'indennità:

- I genitori che devono interrompere l'attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
- Le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
- I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti per combattere il Coronavirus;
- Gli artisti indipendenti i cui ingaggi sono stati annullati o che hanno dovuto annullare una propria manifestazione a causa dei provvedimenti per combattere il Coronavirus.

⁵ RU 2020 871

L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità (v. art. 8 cpv. 3 ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) e viene versata sotto forma di indennità giornaliera (v. art. 4 cpv. 1 ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Ai fini delle imposte dirette sul reddito, le indennità giornaliere versate secondo l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono qualificate, nei confronti di tutti gli aventi diritto (dipendenti e indipendenti) come redditi, rispettivamente **prestazioni imponibili ai sensi degli artt. 22 lett. a LT e 23 lett. a LIFD** (cd. "provento sostitutivo di provento da attività lucrativa")⁶.

Le stesse andranno pertanto **dichiarate alla cifra n. 3.4.** della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2020 o 2021. L'imposizione avviene sulla base della procedura ordinaria di tassazione, in aggiunta agli altri redditi imponibili.

8.6. Come devono essere intesi e dichiarati i cosiddetti aiuti d'emergenza erogati da Suisseculture Sociale?

Gli operatori culturali che ne fanno richiesta, possono beneficiare di prestazioni in denaro non rimborsabili da parte dell'associazione Suisseculture Sociale. Questo è un ente che **agisce in veste di autorità ed è stato costituito per amministrare un fondo sociale e a sostegno degli artisti professionisti che cadono nel bisogno e versano in difficoltà di natura sociale ed economica.**

Le elargizioni pecuniarie di Suisseculture Sociale hanno lo scopo di coprire le spese di mantenimento immediate a favore degli operatori culturali, nella misura in cui gli stessi non sono in grado di farvi fronte (v. art. 11 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 cultura). Queste prestazioni costituiscono un aiuto finanziario d'emergenza, riservato agli operatori culturali domiciliati in Svizzera (v. art. 11 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 cultura). Il diritto a queste prestazioni si basa sul **criterio del bisogno effettivo** da parte del richiedente e tiene precisamente conto delle spese nonché del reddito e della sostanza dell'operatore culturale secondo parametri reddituali precisamente definiti in base alla necessità (v. art. 12 cpv. 1 e seg. dell'Ordinanza COVID-19 cultura). Si osserva al riguardo che il fabbisogno di base per le spese di mantenimento è stato a sua volta deciso sulla base delle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS).

Simili prestazioni vengono pertanto considerati dei sussidi di assistenza che beneficiano dell'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 23 lett. d LT e 24 lett. d LIFD. I beneficiari sono nondimeno tenuti ad allegare alla dichiarazione d'imposta le attestazioni di pagamento rilasciate da Suisseculture Sociale.

⁶ Si veda anche: Lettera circolare AFC del 06 aprile 2020 alle Autorità cantonali dell'imposta federale diretta concernente "*Traitement fiscal des prestations selon l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus*"

9. La fiscalità delle imprese (società di persone e persone giuridiche)

9.1. Trattamento fiscale degli accantonamenti straordinari costituiti nel periodo fiscale 2019 per perdite prevedibili a seguito degli effetti della pandemia da Coronavirus (Covid-19)

Ai sensi degli artt. 28 LT e 29 LIFD (persone fisiche con attività commerciale) e degli artt. 72 LT e 63 LIFD (persone giuridiche), dal punto di vista fiscale sono ammessi degli accantonamenti per compensare dei costi, delle perdite o degli impegni che sono stati effettivamente causati, o lo sono con buona probabilità (rischi di perdite imminenti), da eventi che trovano origine nel corso dell'esercizio commerciale, ma il cui ammontare è ancora indeterminato e il cui effetto si realizzerà, in termini di liquidità, solamente in un periodo fiscale successivo.

Siccome gli effetti economici della pandemia da Coronavirus non erano ancora prevedibili nel corso del periodo fiscale 2019, non possono dunque sussistere impegni corrispondenti originati nel corso del periodo in discussione.

In materia di imposte dirette cantonali e federali, per quanto concerne il periodo fiscale 2019, correzioni di valore e accantonamenti motivati da prevedibili perdite a seguito degli effetti economici della pandemia da Coronavirus non sono giustificati dall'uso commerciale e, di conseguenza, non sono ammessi in deduzione dal profilo del diritto fiscale, anche nel caso in cui sono stati contabilizzati in virtù di disposizioni del diritto commerciale.

Medesime conclusioni fiscali valgono anche per quanto concerne ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti *supplementari* costituiti per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa sulla base degli artt. 960a cpv. 4 CO e 960e cpv. 3 cifra n. 4 CO.

L'amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), ha espressamente ordinato ai Cantoni di riprendere i suddetti accantonamenti speciali nelle tassazioni concernenti l'imposta federale diretta del periodo fiscale 2019⁷.

Gli effetti economici, come anche quelli fiscali legati alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Coronavirus si rifletteranno, in termini di necessità di considerare specifici ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti, sui risultati d'esercizio relativi al periodo fiscale 2020.

⁷ Cfr. Lettera e-mail AFC dell'8 aprile 2020 alle Direttrici ed ai Direttori delle amministrazioni fiscali cantonali in relazione al tema: "COVID-19 – Trattamento fiscale in materia di imposta federale diretta, nel periodo fiscale 2019, di accantonamenti speciali per perdite prevedibili risultanti dagli effetti della pandemia dovuta a Coronavirus".

9.2. Alcuni Comuni hanno costituito un fondo comunale con lo scopo di fornire un aiuto alle persone e alle aziende in difficoltà economiche a causa della pandemia da Coronavirus (COVID-19). Le elargizioni in favore di tali fondi sono fiscalmente deducibili?

Per quanto concerne le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 59 cpv. 1 lett. c LIFD e 68 cpv. 1 lett. c LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (v. artt. 56 lett. a - c LIFD e 65 lett.a - c LT) sono considerati oneri giustificati dall'uso commerciale. Condizione per la deducibilità di una prestazione volontaria, è che essa sia stata fatta a titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale o statutario.

Le elargizioni in favore di un fondo comunale sono pertanto deducibili, nella misura in cui **non superano il 20 per cento dell'utile netto**. A livello di imposte cantonali e comunali, l'art. 68 cpv. 1 lett. c^{bis} LT precisa inoltre che il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, può riconoscere una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dell'utile netto, in presenza di un interesse pubblico rilevante. A tale scopo occorre presentare una richiesta motivata alla Divisione delle contribuzioni, che proporrà una risoluzione al Consiglio di Stato, dopo aver sentito i Comuni interessati. A questo proposito si precisa tuttavia che una deduzione di prestazioni volontarie superiore al 20 per cento dell'utile netto, non è tutelata dalle disposizioni fiscali di diritto federale, in modo particolare per quanto concerne la Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la Legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21).

Un eventuale versamento di liberalità superiore al 20 per cento dell'utile netto, ai fini dell'imposta federale diretta rappresenta un costo non giustificato dall'uso commerciale, rispettivamente una prestazione valutabile in denaro ai fini dell'imposta preventiva⁸. Le elargizioni in favore del fondo comunale sono esenti dall'imposta di donazione (v. art. 154 cpv. 1 lett. c LT).

9.3. Sono deducibili fiscalmente i contributi volontari e le liberalità a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, come pure le prestazioni volontarie in contanti o altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti?

Per quanto attiene le persone giuridiche, ai sensi degli artt. 59 cpv. 1 lett. c LIFD e 68 cpv. 1 lett. c LT, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, **fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto**, sono considerati oneri giustificati dall'uso

⁸ Per maggiori dettagli, si veda in particolare: Messaggio del Consiglio di Stato n. 7046 dell'11 febbraio 2015 sul "Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: Innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e di loro stabilimenti", cifra n. 2.3., pp. 6-9 e relativi riferimenti.

commerciale (v. domanda 9.2.).

Sono considerate prestazioni volontarie fiscalmente deducibili, quelle effettuate a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (artt. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD), come pure le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (v. domanda 9.2.).

A titolo di esempio, rientrano di principio nelle persone giuridiche con sede in Svizzera le associazioni e le fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro, che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

Per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte di donazione delle persone giuridiche o degli enti beneficiari delle liberalità, si vedano le considerazioni alla domanda n. 6.1.

9.4. In tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, a causa dell'ordine di chiusura di tutte le attività commerciali e produttive, molti inquilini di locali commerciali richiedono al locatore la riduzione o la rinuncia alla pigione convenuta. In caso di accettazione, quali sono le conseguenze fiscali di tale riduzione/rinuncia?

I redditi di immobili appartenenti alla sostanza commerciale sono imponibili in virtù degli art. 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (per le persone fisiche) e degli art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD e 67 cpv. 1 lett. a LT (per le persone giuridiche).

In tutti i casi, l'imponibilità presuppone la *realizzazione* dei proventi. Per quanto concerne in particolare i proventi da sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato, finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile. Di principio, in assenza di un difetto, l'inquilino che non può o che non vuole utilizzare l'ente locato per ragioni che non sono inerenti al locatore deve corrispondere ugualmente il canone di locazione. Gli accordi tra privati sono riconosciuti in ambito fiscale soltanto se non derogano alla legge e se non sono conclusi allo scopo di eludere il pagamento delle imposte.

Nell'attuale particolare situazione, se il locatore rinuncia a percepire il canone di locazione, o una parte di esso, in considerazione delle misure prese dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato ticinese per contenere l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, tale rinuncia non verrà assoggettata all'imposta sull'utile, se adempite le seguenti condizioni cumulative:

- L'accordo deve essere stipulato per iscritto (anche per via mail) e deve essere motivato dalle difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- L'attività dell'inquilino del locale commerciale deve essere colpita direttamente o indirettamente dall'ordine di chiusura stabilito dal Consiglio federale e/o dal Consiglio di Stato;
- La rinuncia o la riduzione delle pigioni non deve costituire una prestazione valutabile in denaro (la rinuncia a determinati proventi in favore dell'azionista o di

una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico, rappresenta di principio una distribuzione dissimulata di utili);

- L'accordo non deve configurarsi come un caso di elusione fiscale.

9.5. Trattamento fiscale degli aiuti finanziari erogati alle imprese sotto forma di contributi a fondo perso per i cd. "casi di rigore" ai sensi della Legge federale COVID-19 del 25 settembre 2020 nonché dell'Ordinanza federale COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020. Quali sono? Come vengono imposti?

Il programma di aiuti finanziari per i cd. "casi di rigore" è stato attivato **per sostenere le imprese nella copertura dei costi fissi** (tra cui rientrano ad esempio gli affitti, i leasing e gli oneri finanziari). Esso si aggiunge alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di guadagno COVID-19 (v. domanda 8.5.), che permettono di coprire parte dei costi del personale.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Ticino (in seguito denominate *imprese*), che rispettano i criteri per essere considerate caso di rigore ai sensi delle leggi federali e cantonali⁹.

Qualora gli aiuti finanziari in parola sono erogati nella forma di un "**contributo a fondo perso**", ai sensi dell'art. 4 lett. a del Decreto legislativo urgente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino del 25 gennaio 2021, gli stessi fanno parte dei ricavi d'esercizio da accreditare al conto economico dell'impresa.

Tenuto conto che il diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale allestito nel rispetto delle norme legali applicabili (cd. "*Massgeblichkeitsprinzip*"), i contributi a fondo perso ricevuti da una **società di persone** (ditta individuale o società in nome collettivo) sono considerati parte integrante dei proventi straordinari da accreditare al conto economico, che andranno conseguentemente a determinare il risultato d'esercizio imponibile derivante da un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione o da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Anche per quanto concerne le **società di capitali**, il diritto fiscale si basa per principio sul bilancio commerciale allestito nel rispetto delle norme legali applicabili (cd. "*Massgeblichkeitsprinzip*"), motivo per cui gli aiuti finanziari erogati nella forma di un contributo a fondo perso fanno parte dei ricavi d'esercizio straordinari da accreditare al conto economico, che andranno conseguentemente a determinare il saldo del conto profitti e perdite da assoggettare alle imposte sull'utile.

⁹ Si veda in particolare l'art. 12 della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (Legge COVID-19; RS 818.102); l'Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore; RS 951.262) e il Decreto legislativo urgente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 [BU 2021, 46].

9.6. Come devono essere intesi e dichiarati i versamenti per indennità perdita di guadagno per imprese culturali nell'ambito delle misure Covid-19 (IPG cultura, attraverso gli uffici culturali)?

Queste indennità vengono versate a **imprese e operatori attivi nel settore della cultura**, in particolari nei settori delle arti sceniche, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei, come aiuto finanziario per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti, o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali nell'ambito delle misure Covid-19 (v. art. 4 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020; RS 442.15). Tali indennizzi costituiscono degli usuali proventi che vanno ad aggiungersi agli altri utili d'impresa (o in sostituzione di quelli mancanti).

Simili indennità andranno quindi indicate come utili nella dichiarazione d'imposta di queste persone giuridiche o degli operatori culturali (persone fisiche) beneficiari delle stesse, sulla base delle attestazioni dell'avvenuto versamento da parte del corrispondente ufficio della cultura cantonale.

Per il trattamento fiscale delle altre indennità che esulano dal settore della cultura, versate sulla base dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 (RS 830.31), si rimanda alle considerazioni come da domanda n. 8.5.

10. Certificato di salario e regolamento spese aziendale

10.1. I rimborsi di spese di telefonia mobile da parte del datore di lavoro come vengono considerati nel certificato di salario?

Riguardo alle spese di telefonia mobile, in considerazione del fatto che i prezzi degli abbonamenti coprono generalmente in modo forfettario le spese per telefonate, messaggi ed uso di internet, e per questo motivo una suddivisione dei costi per l'uso privato e l'uso aziendale non è ragionevole, la Divisione delle contribuzioni applica di principio la seguente prassi:

- Cellulare privato usato anche per questioni professionali

Eventuali rimborsi del datore di lavoro, quale indennizzo per l'uso professionale del cellulare privato, sono considerati salario imponibile;

- Cellulare aziendale usato anche per questioni private

L'uso del cellulare aziendale per questioni private non è considerato un vantaggio economico imponibile.

A titolo eccezionale, considerato che la pandemia in corso ha costretto alcune aziende e professionisti a sospendere l'attività, mentre altre hanno potuto continuarla, seppur parzialmente, introducendo sistemi di telelavoro, per parte delle aziende e dei

professionisti attivi attraverso il telelavoro, l'attività è stata svolta anche facendo capo a dispositivi di proprietà dei dipendenti (cellulare e computer, con relativi collegamenti telefonici e internet).

La Divisione delle contribuzioni, nell'ottica di favorire le attività economiche nell'attuale stato di emergenza, ha deciso di completare la prassi attualmente in vigore, in relazione all'uso aziendale del cellulare di proprietà del dipendente (v. *supra*) considerando fiscalmente neutro il rimborso, nella misura al massimo del 50 per cento, dell'abbonamento di telefonia mobile privato del dipendente se: (i) il dipendente utilizza frequentemente il cellulare privato per questioni professionali e (ii); il dipendente non usufruisce di un cellulare aziendale.

Per i dipendenti che non soddisfano i due criteri indicati, resta valida la prassi usuale.

10.2. Le indennità forfettarie versate dal datore di lavoro per il telelavoro come vengono considerate nel certificato di salario?

Nel caso in cui il datore di lavoro versa una indennità forfettaria per il telelavoro, essa è considerata **un rimborso spese non imponibile** nella misura in cui l'attività professionale presso il domicilio è svolta per **almeno 44 giorni nell'arco dell'anno e fino ad un importo massimo di CHF 100** se il versamento avviene mensilmente oppure **fino ad un importo massimo di CHF 1'200** se l'indennità viene versata una volta all'anno e il telelavoro è svolto durante tutti i mesi.

Se l'indennità versata supera l'importo massimo mensile di CHF 100 o l'importo massimo annuale di CHF 1'200, l'eccedenza rispetto a tali limiti è imponibile e deve essere aggiunta al salario lordo alla cifra 1 del corrispondente certificato di salario.

Qualora l'attività in telelavoro fosse inferiore ai 44 giorni all'anno, l'indennità massima mensile e l'indennità massima annuale indicate sopra sono da ridurre proporzionalmente. L'indennità è versata a copertura dei seguenti costi assunti dal dipendente per lo svolgimento dell'attività professionale al proprio domicilio:

- Connessione a internet
- Elettricità
- Riscaldamento
- Mobilio
- Materiale d'ufficio
- Spese postali
- Tutte le altre spese necessarie, tranne la telefonia e l'uso di locali.

L'indennità forfettaria per telelavoro versata al dipendente è da indicare alla cifra n. 13.2.3. del certificato di salario con la menzione **"Indennità per telelavoro"**.

Alcuni esempi sul trattamento fiscale delle indennità in parola sono consultabili all'indirizzo <https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/regolamento-spese>.

Bellinzona, 21 aprile 2021